

AGEVOLAZIONI

Start up: raccolta di capitali on-line

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato i tratti principali dell'agevolazione prevista per gli investimenti nelle cd. **start up innovative**, finalmente disciplinati con il [D.M. 30 gennaio 2014](#).

L'investimento, si ricorda, può essere effettuato sia da soggetti Irpef che Ires ma, quello che si intende evidenziare, è come il Legislatore, con l'articolo 30 del D.L. n. 179/2012, abbia espressamente previsto la possibilità di procedere alla **raccolta del capitale** attraverso **portali on-line**.

La regolamentazione di tale forma di raccolta è stata demandata alla **Consob** che puntualmente, in ossequio a quanto previsto dall'art.50-*quinquies* del TUB, introdotto con il DL n.179/2012, ha adottato la [delibera n. 18592](#).

La raccolta del capitale tramite portali *on-line* è meglio conosciuta come **crowdfunding**, sistema con cui un soggetto che vuole sviluppare un determinato progetto, tramite una **piattaforma online**, crea una rete con il fine di mettersi in contatto con possibili investitori.

Diverse sono le forme di *crowdfunding* applicabili, in ragione delle variabili applicabili, nel caso delle *start up* innovative, il Legislatore ha optato per il **modello cd. equity-based** dove a fronte dell'investimento viene riconosciuta una partecipazione nella società finanziata.

Il regolamento della Consob, come detto, ha istituito il registro dei gestori del portale, disciplinandone **contenuto**, requisiti e modalità di **iscrizione**, **modifiche** e **revoche**, ma forse, aspetto fondamentale, le informative che devono essere pubblicate sul portale per rendere edotti i possibili investitori delle **offerte promosse** e delle relative **modalità di adesione**.

Soggetti ammessi alla gestione dei portali sono le **imprese di investimento** e alle **banche** autorizzate ai servizi di investimento che confluiscono in una sezione speciale del registro, e ai **soggetti** iscritti nel registro disciplinato dal **Regolamento** di cui alla **delibera Consob n. 18592**, seppur questi ultimi con l'obbligo di trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale solo a banche e imprese di investimento.

Per quanto attiene le **informazioni** da fornire in merito alla **gestione del portale**, l'articolo 14

prescrive che siano pubblicati, seppur in forma sintetica, i dati relativi a:

- **gestore** e **soggetti** che lo **controllano**, con espressa specificazione delle **persone** a cui è demandata **amministrazione, direzione e controllo**;
- attività e modalità di **selezione delle offerte proposte**, con la precisazione, nel caso tale funzione sia demandata a soggetti terzi, dei dati di questi ultimi;
- modalità di **gestione degli ordini**;
- eventuali **costi di commessa e gestione**;
- modalità di gestione di eventuali **controversie** scaturenti e relativi **sistemi di risoluzione stragiudiziale** delle controversie;
- sistemi relativi alla tutela della privacy, alla gestione dei rischi di frode;
- dati complessivi dei flussi di offerta e i relativi esiti.

In ragione della specificità del sistema previsto per le *start up* innovative, il gestore dovrà obbligatoriamente provvedere a fornire le necessarie informazioni relative alla tipicità della “forma” societaria introdotta con il D.L. n.179/2012 consistenti:

- nel **divieto di distribuzione di utili**;
- nella **agevolazioni fiscali** consistenti, per i soggetti Irpef nella detraibilità degli investimenti, ammessi in un massimo di euro 500.000 annui, nella misura del 19% (elevata al 25% in ipotesi di start up innovative a vocazione sociale) e per i soggetti Ires nella deducibilità del 20% (elevata al 27%) di un investimento massimo annuale pari a 1.800.000 euro. Proprio in merito all’agevolazione fiscale, si evidenzia come il D.L. n.179/2012 prevedesse l’estensione dell’agevolazione per il periodo 2012-2016, mentre con il D.M. 30 gennaio 2014, tale periodo è stato ridotto al 2015;
- le **deroghe** previste in **materia societaria** sintetizzabili nella possibilità di:
 1. prolungare di 12 mesi il “rinvio a nuovo” delle perdite superiori a 1/3 del capitale;
 2. possibilità per le Srl di derogare, come previsto per le Spa, al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni, di determinare liberamente i diritti di voto da assegnare ai soci tramite la creazione di categorie di quote prive di tale diritto o con diritto non proporzionale e di emettere strumenti finanziari partecipativi e
- le **deroghe** previste in **materia fallimentare**.

Ovviamente nel portale dovranno essere rese disponibili anche le **informazioni specifiche** relative alla *start up* innovativa emittente esponendo innanzitutto il **progetto** e il connesso **business plan**.

Ma informazioni dovranno essere fornite anche per quanto concerne la **tipologia** e le **caratteristiche** degli **strumenti** emessi, nonché i necessari **dati** per comprendere appieno l’offerta.

Importante informazione da rendere è quella relativa alla quote sottoscritte dagli investitori

professionali, le fondazioni bancarie e gli incubatori di start up (“forma” societaria introdotta in parallelo alle start up innovative, sempre con il D.L. n. 179/2012) in quanto tali soggetti hanno l’obbligo di sottoscrivere almeno il 5% del capitale antecedentemente la pubblicazione dell’offerta.